



CITTÀ DI MUGGIÒ

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n.1 – Cap. 20835 – Telefono centralino 039 27091 - diretto 2709444 – Telefax 039 2709468

E-mail patrimonio@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it – C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

AREA OPERE PUBBLICHE- PATRIMONIO- E QUALITA' DEL VERDE

SERVIZIO PATRIMONIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/12/2007.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/03/2017.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/05/2018

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto.....

Art. 2 - Competenze.....

Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico.....

Art. 4 - Semplificazione delle procedure.....

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento.....

Art. 6 - Deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria.....

Art. 7 - Piano regolatore cimiteriale.....

FERETRI E/O RESTI MORTALI

Art. 8 – Deposizione del cadavere nella cassa e/o cassette/urne.....

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri.....

Art. 10 – Caratteristiche delle casse.....

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso.....

Art. 13 - Esercizio del servizio di trasporto funebre.....	
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	
Art. 15 - Riti religiosi.....	
Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale.....	
Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....	
Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....	
Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero.....	
Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti.....	

CIMITERO

Art. 21 – Cimitero Comunale.....	
Art. 22 - Disposizioni generali – Vigilanza - Divieti.....	
Art. 23 - Ammissione nel Cimitero.....	
Art. 24 - Personale addetto al Cimitero.....	
Art. 25 - Disciplina dell'ingresso nel Cimitero.....	
Art. 26 - RegISTRAZIONI e mappe.....	
Art. 27 - Orario.....	
Art. 28 - Epigrafi, monumenti, ornamenti.....	
Art. 29 - Fiori e piante ornamentali.....	
Art. 30 - Materiali ornamentali.....	

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 31 - Accesso al Cimitero.....	
Art. 32 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	
Art. 33 - Responsabilità e Deposito cauzionale.....	
Art. 34 - Recinzione aree - Materiali di scavo.....	
Art. 35 - Introduzione e deposito di materiali.....	
Art. 36 - Orario di lavoro.....	
Art. 37 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....	
Art. 38 – Vigilanza.....	

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 39 - Inumazione.....	
Art. 40 - Cippo.....	
Art. 41 - Tumulazione.....	
Art. 42 - Deposito provvisorio.....	

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie.....
- Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....
- Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....
- Art. 46 - Raccolta delle ossa e/o delle ceneri.....
- Art. 47 - Oggetti da recuperare.....
- Art. 48 - Disponibilità dei materiali.....

CREMAZIONE

- Art. 49 - Crematorio.....
- Art. 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.....
- Art. 51 - Urne cinerarie.....

CONCESSIONI CIMITERIALI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 52 - Sepulture private.....
- Art. 53 - Durata delle concessioni.....
- Art. 54 - Modalità di concessione.....
- Art. 55 - Diritto d'uso delle sepulture private.....
- Art. 56 - Manutenzione.....
- Art. 57 - Costruzione dell'opera – Termini.....

SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 58 - Subentri.....
- Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....
- Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 61 - Revoca.....
- Art. 62 - Decadenza.....
- Art. 63 – Estinzione.....
- Art. 64 - Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio.....

ILLUMINAZIONE VOTIVA

- Art. 65 - Illuminazione elettrica votiva.....
- Art. 66 – Allacciamento luce votiva - attivazione.....
- Art. 67 - Durata dell'abbonamento.....
- Art. 68 - Modalità di versamento.....
- Art. 69 - Inadempienze.....

Art. 70 - Esecuzione impianto.....

Art. 71 - Doveri dell'utente.....

Art. 72 - Cause di forza maggiore.....

Art. 73 - Segnalazioni e reclami.....

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti - FAMEDIO.....

Art. 75 - Tombe d'interesse storico.....

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento - Cautele.....

Art. 77 - Ammende.....

Art. 78 - Norme sostituite o abrogate.....

Art. 79 - Entrata in vigore.....

TABELLA A - PRESCRIZIONI PER MONUMENTI FUNEBRI

.DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Nell'ambito della normativa del D.P.R. 10.9.1990 n.285, del Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n.6 del 9.11.2004, della L.R. 18.11.2003 n.22 e ss.mm.ii., il presente Regolamento disciplina a livello territoriale locale i servizi funebri e cimiteriali nonché le norme intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla salute pubblica dalla gestione di detti servizi.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, il quale può delegarle.
2. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, tramite ordinanze e direttive dirime le controversie interpretative e precisa il Regolamento ove si rivelino necessarie norme esplicative dello stesso.
3. Il Responsabile dell'Area da cui dipendono i servizi oggetto del presente Regolamento è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi stessi, cura l'attuazione del presente Regolamento definendo responsabilità e compiti del personale addetto ai Servizi Cimiteriali.
4. Alla gestione del cimitero, così come alla custodia e agli altri servizi funebri e cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute dalla legge in materia di servizi.
5. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. L'applicazione delle tariffe compete al Responsabile dell'Area.
6. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione del Cimitero e delle differenti opere cimiteriali. Il complesso degli introiti deve tendere al pareggio del bilancio del servizio.
7. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto nel caso di Testamento olografo, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile.
8. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - il coniuge non separato o non divorziato
 - i figli
 - i genitori
 - altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
9. Il convivente sarà equiparato a coniuge caso per caso sulla base di specifica disposizione del Sindaco, previo accertamento disposto dallo stesso.
10. In caso di dubbi sulla volontà prevalente deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

Art. 3 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero viene posta una bacheca, con gli orari di apertura e chiusura, nonché per gli avvisi ai cittadini ed alle imprese operanti nei servizi di Polizia Mortuaria.
2. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;

Art. 4 - Semplificazione delle procedure

1. Il Responsabile dell'Area adotta nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un celere espletamento delle pratiche con utilizzo prioritario dell'autocertificazione e delle autodichiarazioni, di spedizioni al domicilio del cittadino ove possibile e di documenti in

carta semplice verificati e autenticati solo direttamente dall'impiegato ricevente.

2. Il Responsabile dell'Area cura la verifica delle notizie pervenute con la procedura prevista al comma precedente, adottando metodologie automatiche di acquisizione della documentazione, ove necessaria, e procedure di controllo anche casuale sulla veridicità delle autocertificazioni.

Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) l'inumazione compreso di cippo dei neonati e dei feti, nell'apposito campo riservato;
 - c) l'inumazione in campo comune, nelle sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste per famiglia indigente, previa relazione della competente Area Sociale (art.1 della Legge 28/2/2001 n.26 e ss.mm.ii.);
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) le esumazioni ordinarie, nelle sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste come previsto dal comma c).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con provvedimento amministrativo in relazione alle tipologie di servizi e di sepoltura.

Art. 6 - Deposito di osservazione, obitorio, camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile dell'Area ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Il mantenimento in osservazione di cadaveri di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 7 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune adotta un Piano Regolatore cimiteriale che pianifica le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale e Agenzia per la protezione dell'Ambiente (ARPA).
3. Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) della ricettività della struttura esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) della necessità di creare maggiore disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;

- e) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;
 - f) ossario comune;
 - g) cinerario comune;
 - h) giardino delle rimembranze;
 - i) campi, loculi o ossari riservati a persone illustri o benemerite per la comunità che abbiano operato o risieduto nel Comune;
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare da apposita planimetria nel rispetto della normativa vigente e il Piano Regolatore cimiteriale dovrà indicare l'ordine progressivo da tenersi per la concessione di aree e manufatti.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il Piano Regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

.FERETRI E/O RESTI MORTALI

Art. 8 - Deposizione del cadavere nella cassa e/o cassette/urne

1. Tutti i cadaveri devono essere sepolti chiusi in cassa e, nel caso di resti mortali/ceneri, in apposita cassetta/urna per ogni resto/cenere, con caratteristiche previste dal Regolamento o comunque ammesse da norme delle autorità sanitarie.
2. In ciascuna cassa si può racchiudere un solo cadavere. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in sudario di tessuto naturale.
4. Se la morte è causata da malattia infettiva-diffusiva vengono adottate le cautele individuate dalle competenti autorità.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La verifica della tipologia e della regolarità della chiusura del feretro sono effettuate dall'incaricato del trasporto e deve risultare da apposita autocertificazione che indica la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché all'identificazione del cadavere.
2. Nel caso di trasporto fuori dal Comune l'incaricato del trasporto redige verbale di chiusura sul quale appone un sigillo identico a quello apposto sul feretro.

Art. 10 – Caratteristiche delle casse

1. La struttura delle casse e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
Le casse devono essere confezionate e dotate dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale nel caso in cui avvengano nell'ambito territoriale.
2. Se un cadavere viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, secondo le prescrizioni sanitarie previste dalla normativa vigente.
3. Se il feretro proviene da altro Comune, deve essere verificata l'integrità del sigillo e la sua conformità alla certificazione rilasciata dal personale delegato nel luogo di partenza. Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro che viene destinato alla sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tali aperture non sono necessarie se all'interno del feretro trovasi "manufatto barriera" o equivalente.
4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
5. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro e/o cassetta/urna è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta nonché le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

.TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono stabiliti con atto del Responsabile dell'Area competente.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezioni di legge, comprende:
 - a) il prelievo del feretro dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - b) il tragitto alla Chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
 - c) la sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso;
 - d) il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Area competente o suo delegato.
4. In caso di partecipazione numerosa di persone al corteo funebre e, in caso di attraversamento viabilistico importante, dovranno essere assicurati gli opportuni provvedimenti atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 13 - Esercizio del servizio di trasporto funebre

1. I trasporti funebri all'interno del territorio comunale dovranno essere svolti da imprese di onoranze funebri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. Dette imprese, a richiesta dei congiunti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e accessori relativi;
 - c) occuparsi della salma;
 - d) effettuare il trasporto di salme verso o da altri Comuni.
3. Le imprese di pompe funebri devono essere autorizzate sulla base delle norme vigenti sia per la fornitura di servizi che per la vendita di materiali.
4. Le imprese di pompe funebri e il loro personale non possono:
 - a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di soggiorno assistito;
 - b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già commissionati, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) sospendere il servizio commissionato e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 14 - Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con disposizione del Responsabile dell'Area competente. Fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
2. Il Responsabile dell'Area competente comunica anche al Comando di Polizia Municipale l'orario dei cortei funebri, il loro percorso per gli opportuni provvedimenti di circolazione e vigilanza, se ed in quanto necessari.
3. Le camere mortuarie site in ambienti privati si adeguano agli orari fissati dal Responsabile dell'Area.
4. Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del funerale con adeguato

anticipo rispetto all'ora fissata.

5. Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.

Art. 15 - Riti religiosi

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni del presente Regolamento relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasferimento di cadaveri senza funerale

1. Il trasporto del cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito mezzo che impedisca la vista all'esterno.
2. Se il cadavere si trova presso istituto o altro luogo del Comune, lo stesso potrà essere trasferito alla propria abitazione poco prima dell'ora fissata per il funerale.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
4. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc..ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo che impedisca la vista all'esterno.

Art. 17 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile dell'Area si atterrà alle norme relative al trasporto del cadavere prescritte dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività vengono adottate le cautele e le prescrizioni individuate dalla normativa vigente.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile dell'Area a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dell'Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; in caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Prima del trasporto devono essere effettuate le normali procedure di verifica e chiusura ed emessi i relativi nulla osta.
4. Dell'Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale il feretro viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano previste onoranze.
5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. Il trasporto di feretri da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile dell'Area competente.
7. Se il trasporto di feretri è riferito a percorsi per e da Stati esteri, al Responsabile si sostituiscono le Autorità competenti a norma di legge.

Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di feretri nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Responsabile dell'Area a seguito di motivata domanda degli interessati.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile dell'Area.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile si sostituisce l'Autorità competente a norma di legge.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di feretri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore adeguato, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

.CIMITERO

Art. 21 – Cimitero Comunale

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento presso l'unico Cimitero Comunale sito in Viale Rimembranze.

Art. 22 - Disposizioni generali – Vigilanza - Divieti

1. E' vietato il seppellimento di feretri in luogo diverso dal Cimitero, salvo i casi previsti dalla legge.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione ove sia resa possibile, e di traslazione, esumazioni ed estumulazioni di feretri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero o autorizzato dal Responsabile dell'Area.
3. All'interno del perimetro del Cimitero Comunale è vietata l'esibizione di bandiere, stendardi ed emblemi di riconoscimento di forze o movimenti politici in momenti diversi da funerali e manifestazioni civili o religiose;

Art. 23 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, i feretri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza. Sono inoltre accettati:
 - a) i feretri provenienti da case di riposo site in altri Comuni quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza;
 - b) i feretri di religiosi nativi del Comune di Muggiò che hanno trasferito la residenza per incarichi in altro Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i feretri delle persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. I feretri di parenti o affini, di primo grado, di persone sepolte nel Cimitero e/o viventi e residenti nel Comune di Muggiò, sono altresì ammessi, ove ci sia disponibilità di posti a concessione. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
4. L'ammissione e il posizionamento avvengono nel rispetto della cronologia delle domande e con le modalità stabilite in apposito atto del Responsabile dell'Area, sulla base delle strutture effettivamente disponibili. Posizionamenti diversi dall'ordine cronologico potranno essere autorizzati dal Responsabile dell'Area esclusivamente se riconosciuti da motivazioni esplicitate formalmente.

Art. 24 - Personale addetto al Cimitero

1. Il personale addetto alla gestione e custodia del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. In particolare è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso e un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
 - b) a comportarsi gentilmente con i cittadini e a fornire le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale addetto alla gestione e custodia del cimitero è vietato:
 - a) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al Cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - b) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

- c) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
 - d) accettare compensi e regalie comunque denominate;
4. Il personale del cimitero, in relazione al disposto del D.Lgs.n.626/1994 e ss.mm.ii., deve essere sottoposto agli accertamenti periodici stabiliti dal Medico competente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al fine della valutazione, rimozione e/o riduzione dei fattori di rischio connessi con l'attività svolta,
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti, e dagli altri risultanti dal presente Regolamento, costituisce violazione disciplinare grave in caso di personale dipendente dal Comune e motivo di rescissione dell'appalto, ove la violazione sia ripetuta, in caso di personale dipendente da ditte appaltatrici.

Art. 25 - Disciplina dell'ingresso nel Cimitero

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposito decreto.
2. La visita al Cimitero fuori orario o l'apertura in caso di funerali è subordinata al permesso del Responsabile dell'Area.
3. Nel Cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.
4. È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o di vendita;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
- 4bis. L'introduzione di cani o altri animali domestici è disciplinata da leggi e regolamenti, nazionali, regionali o comunali; l'ingresso dei cani guida in accompagnamento a non vedenti è ammesso.
5. Per motivi di salute od età, il Responsabile dell'Area può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
6. Per motivi di inabilità temporanea sarà rilasciato dal Responsabile dell'Area il permesso temporaneo, previa presentazione di certificato medico. La richiesta di permesso definitivo, per invalidità o anzianità, sarà rilasciata previa presentazione di certificazione rilasciata dalla competente ASL.
7. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e) depositare vasi o altro materiale nei corridoi dei colombari;
 - f) depositare oggetti dietro le tombe e lapidi;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - h) accumulare neve sui tumuli;
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza autorizzazione;
 - j) danneggiare aiuole e alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - k) disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
 - l) offrire o pubblicizzare servizi e vendere oggetti;
 - m) fotografare o filmare senza autorizzazione;
 - n) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
 - o) turbare il libero svolgimento di cortei o riti commemorativi;

- p) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di feretri da parte di estranei non autorizzati dal Responsabile dell'Area.
8. Chiunque non rispetti le norme suddette, e comunque tenga all'interno del Cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla custodia e, se del caso, segnalato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 26 - RegISTRAZIONI e mappe

1. Il Responsabile dell'Area, a mezzo dei propri collaboratori, cura la tenuta (anche a mezzo di strumenti informatici) di un registro e una mappa delle sepolture con l'aggiornamento permanente delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle Concessioni relative al Cimitero Comunale. Sul registro sono segnate anche le concessioni di servizi accessori (illuminazione votiva o altro).
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni sepoltura nel cimitero.
4. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica.
5. Il personale addetto al Cimitero è tenuto a redigere un registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
6. Il Responsabile dell'Area, o suo delegato, predispone (anche su base informatica) lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
7. Il Responsabile dell'Area, o suo delegato, cura l'aggiornamento di uno scadenziario delle concessioni (anche su base informatica) allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
8. Il Responsabile dell'Area, o suo delegato, è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza entro l'anno successivo.

Art. 27 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con decreto del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Area, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o segnalato da appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 28 - Epigrafi, monumenti, ornamenti

1. Sulle sepolture comuni o private possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Area in relazione al carattere del Cimitero, alle proposte progettuali elaborate in merito e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Responsabile dell'Area.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Area, contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

Art. 29 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi quando avvizziscono dovranno essere rimossi a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. Le piante interrate sulle sepolture private dovranno essere regolarmente curate e non dovranno in alcun modo:
 - a) ostacolare il passaggio tra le sepolture;
 - b) invadere gli spazi delle sepolture attigue;
 - c) danneggiare, con fogliame e quant'altro, le vicine sepolture;

qualora quanto sopra si verificasse, il custode è tenuto a darne immediata comunicazione al concessionario e in caso di recidiva incuria, il Comune provvederà con il proprio personale a regolare le piante, addebitandone le spese al concessionario.

Art. 30 - Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'Area dispone il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale e all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni.

.LAVORI NEI CIMITERI - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 31 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipulazione di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potrebbero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà chiedere ed ottenere il permesso del Responsabile dell'Area con le modalità appositamente determinate.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
7. Il Responsabile dell'Area, in caso di inosservanza delle precedenti norme, dispone l'incameramento di tutta o parte della cauzione prestata, a seconda della gravità della violazione. Nei casi più gravi, oltre alla sanzione predetta, il Responsabile dell'Area può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 32 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e 1 collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area, osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento nonché le disposizioni in materia di ornato. Qualora il manufatto ecceda le dimensioni previste, stabilite dalla competente Area, l'autorizzazione all'edificazione è assoggettata al parere della Commissione Edilizia.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Anche quando la Tomba di Famiglia risulti collocata ai margini della recinzione del Cimitero, non potrà avere accessi o comunicazione diretta con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Area.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 33 - Responsabilità e Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore

a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, quando inerenti alla totale edificazione del manufatto funerario.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 34 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Il terreno adiacente alla costruzione deve essere sempre sgombro e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc., con l'eventuale eccezione riservata ai giorni lavorativi.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 35 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al compimento delle attività.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 36 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 37 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per l'esecuzione di opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.
3. Il Responsabile dell'Area darà comunicazione, mediante avviso apposto all'Albo Cimiteriale, delle giornate di sospensione dei lavori, di norma da quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti (27 ottobre) fino a quattro giorni dopo la ricorrenza del 4 novembre (8 novembre).

Art. 38 – Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Area o suo delegato, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni.
2. L'Ufficio competente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

.INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 39 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente solamente nell'ipotesi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.
2. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.
3. Le sepolture private a sistema di inumazione sono a concessione pluriennale rilasciata dal Responsabile dell'Area per un massimo di anni quindici.

Art. 40 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

Art. 41 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo "CONCESSIONI CIMITERIALI" del presente Regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, secondo le indicazioni emanate dalle autorità sanitarie competenti, a livello nazionale e/o regionale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti nel tempo.
5. Nei posti per sepoltura a tumulazione è consentito il deposito di resti o ceneri in presenza di feretro previo pagamento del corrispettivo di tariffa.
6. Nei colombari è consentita l'immissione di resti e/o ceneri, esclusivamente ove lo spazio lo consente, anche successivamente la tumulazione della salma, previo pagamento da parte dell'utente delle prestazioni necessarie per l'immissione e del diritto fisso, secondo la tariffa vigente.

Art. 42 - Deposito provvisorio

1. A richiesta degli aventi diritto, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) qualora non vi siano disponibilità e non sia previsto un progetto di ampliamento nel Cimitero Comunale.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Area, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, salva motivata proroga.

4. Il canone di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'Area, previa diffida, provvederà alla estumulazione straordinaria del feretro e alla sua inumazione in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata, e previo pagamento delle tariffe previste.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

.ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 43 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. Sono esumazioni ed estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo lo scadere naturale della concessione o dopo la scadenza del prescritto periodo di concessione.
2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Area e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Annualmente, il servizio cimiteriale, cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali sono attuabili l'esumazione e l'estumulazione ordinaria.
4. L'elenco e l'inizio delle operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria sono pubblicizzati tramite affissione all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.
5. I feretri sono esumati o estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento alla voce "tumulazione".
7. Se non sussiste domanda di altra collocazione dei resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
8. Se il feretro estumulato o esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione i congiunti possono scegliere tra le seguenti alternative:

per quanto riguarda l'estumulazione:

- a) inumazione nel campo comune indecomposti, previa apertura della cassa di zinco, con tutte le spese di inumazione a carico dell'utente;
- b) cremazione, qualora sussistano le condizioni previste nel presente Regolamento alla voce "cremazione", con tutte le spese a carico dell'utente.

per quanto riguarda l'esumazione:

- a) cremazione, qualora sussistano le condizioni previste nel presente Regolamento alla voce "cremazione", con tutte le spese a carico dell'utente;
 - b) re-inumazione in campo comune (campo indecomposti) con utilizzo di contenitori realizzati in materiale biodegradabile, con tutte le spese per la nuova sepoltura a carico dell'utente.
9. Al fine di favorire una più rapida ripresa del processo di mineralizzazione, potranno essere utilizzati prodotti enzimatici o sostanze biodegradanti che favoriscano il processo di scheletrizzazione, purché non risultino tossiche, nocive o inquinanti per il suolo o la falda idrica.

Art. 44 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. L'esumazione e l'estumulazione straordinaria delle salme inumate o tumulate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per cremazione.
2. L'estumulazione a richiesta comporta la decadenza della concessione originaria e la necessità di ottenere, per la ritumulazione, una ulteriore concessione a pagamento in base alle tariffe vigenti.
3. Per il resto valgono le regole per esumazioni ed estumulazioni ordinarie.
4. Nel caso in cui l'utente richieda l'esumazione/estumulazione di una concessione già scaduta ma non programmata per l'anno in corso da parte dell'Area competente, la stessa verrà considerata esumazione/estumulazione ordinaria.

Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni nonché, a richiesta dei familiari, la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sono sottoposte al pagamento della relativa tariffa in vigore.
2. Sono gratuite le esumazioni ed estumulazioni effettuate in aree a concessione perpetua nel caso di rinuncia alla concessione da parte degli aventi diritto.
3. Sono gratuite le esumazioni ed estumulazioni ordinarie effettuate d'ufficio alla scadenza naturale della concessione per le sole situazioni in cui ricorrano le condizioni previste dall'art.1 della legge 28/2/2001 n.26, previa relazione della competente Area sociale.

Art. 46 - Raccolta delle ossa e/o delle ceneri

1. Le ossa e/o le ceneri raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono collocate, a richiesta, in sepoltura privata (cellette ossario, loculi, posti a terra con tombino o tombe di famiglia) o depositate nell'ossario comune su richiesta dei congiunti o qualora, dopo un periodo di mesi 6, nessuno ne richieda la tumulazione.
2. Le dimensioni delle cassette di zinco di raccolta delle ossa e/o delle urne cinerarie per deposizione in celletta ossario, devono essere compatibili con quelle delle cellette stesse.

Art. 47 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato agli atti d'ufficio.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in seguito ad esumazione od estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'Area che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 48 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non è espressa la volontà di riprenderli da parte di chi ha titolo al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell'Area può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di nuova sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi e le lastre tombali che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

.CREMAZIONE

Art. 49 - Crematorio

1. Il Comune, fino a che non procederà alla costruzione di idoneo impianto di cremazione si avvale, per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta, sono determinate dal Responsabile dell'Area competente.
3. Per ulteriori modalità operative, si rinvia alla specifica normativa del settore.
4. La Cremazione e la dispersione delle ceneri è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 51 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione delle ceneri in sepoltura privata o in cinerario comune. Per l'eventuale dispersione o conservazione delle ceneri in luoghi diversi dal cimitero, si rinvia alla specifica normativa del settore.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

.CONCESSIONI CIMITERIALI - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti riguardano:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepoltura per famiglie e collettività.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa ed al rispetto delle modalità stabilite allo scopo dall'Amministrazione. Il pagamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, il/i concessionario/i;
 - d) i feretri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 53 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni per sepolture private sono a tempo determinato. La durata è fissata:
 - a) in 30 anni per i manufatti interrati individuali, non rinnovabili;
 - b) in 30 anni per i manufatti interrati doppi sovrapposti, prorogabili, al momento dell'immissione del 2° feretro per un periodo di anni trenta;
 - c) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alla sepoltura per famiglie e collettività;
 - d) in 20 anni per gli ossari, rinnovabili per uguale periodo;
 - e) in 40 anni per i loculi/colombaro;
 - f) in 15 anni per aree ad inumazione privata, non rinnovabili;
 - g) in 10 anni per i campi comuni.
2. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sepoltura del primo feretro.
3. Nel caso di concessioni di manufatti ed aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività la data di decorrenza coinciderà con quella di stipula.

Art. 54 - Modalità di concessione

1. La concessione di sepolture individuali private può normalmente concedersi solo in presenza:
 - a) del feretro o ceneri per loculi, posti individuali e nicchie cinerarie;
 - b) resti o ceneri per gli ossari e nicchie cinerarie. Qualora lo spazio lo consenta, nell'ossario possono essere tumulati più resti e/o urne cinerarie, alle seguenti

condizioni:

- per ogni tumulazione dovrà essere corrisposta la tariffa annuale vigente stabilita per la celletta singola relativa al campo (concessione e diritti segreteria);
- la scadenza del contratto originale non verrà modificata;
- alla scadenza del contratto originale, se richiesto il rinnovo, saranno calcolate le tariffe relative al campo secondo il numero di defunti tumulati;

c) di almeno un feretro o ceneri per loculi o posti plurimi.

2. La concessione di tombe di famiglia/collettività può essere concessa anche senza la presenza di un feretro e/o di resti mortali.
3. E' consentita la prenotazione del loculo attiguo in vista del futuro affiancamento del coniuge. Tale facoltà è esercitabile solo in caso di coniuge vivente di età, al momento del decesso del congiunto, pari o superiore a 85 anni se di sesso femminile o 80 anni se di sesso maschile. La decorrenza della concessione è disciplinata dall'art. 53 comma 2. La tariffa relativa alla prenotazione di cui al presente comma è stabilita ai sensi dell'art.5.
4. Poiché, come stabilito dalla normativa vigente, la tumulazione di ogni feretro deve avere durata non inferiore ad anni 20,
 - a) nella fattispecie di prenotazioni esistenti di:
 - loculo/colombari singolo o doppio con durata quarantennale (art. 53 comma 1 lettera e);
 - posto doppio a terra con durata trentennale (art. 53 comma 1 lettera b);
 - posto doppio a terra con durata cinquantennale (casistica antecedente al vigente Regolamento);i concessionari e/o gli eredi devono obbligatoriamente prorogare la scadenza della concessione fino al raggiungimento dei 20 anni di tumulazione di ogni feretro.
 - b) per le concessioni di sepolture private di posti doppi si dovrà provvedere al necessario prolungamento per garantire 20 anni di tumulazione del secondo feretro.

Il pagamento dei prolungamenti delle concessioni è a carico degli utenti. I corrispettivi dovuti saranno calcolati, secondo le corrispettive tariffe annuali vigenti, per gli anni necessari al raggiungimento della scadenza.

5. L'assegnazione delle sepolture individuali private avviene, di norma, per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità, secondo la tipologia, la data di presentazione della domanda di concessione. La richiesta di prenotazione loculo, nel rispetto del sopra citato comma 3, deve essere presentata contemporaneamente alla domanda di concessione. Particolari esigenze saranno valutate, di volta in volta, dal Responsabile dell'Area.
6. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.
8. Le concessioni di cui ai precedenti commi possono essere rilasciate a favore dei richiedenti nelle condizioni previste all'art.23 - Ammissione nel Cimitero.

Art. 55 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto, con apposita dichiarazione da presentare al competente ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta: in mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, i feretri saranno tumulati previa verifica del diritto, predisposta d'ufficio.
5. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di feretri di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.
6. I casi di "convivenza" e "benemeritenza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, attestante tali condizioni.
7. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.
8. Nella sepoltura per famiglia e collettività potrà, in via eccezionale, essere concessa, a richiesta e con consenso di tutti gli aventi diritto alla sepoltura, la tumulazione delle salme di persone "estrane", dietro pagamento della tariffa stabilita.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 56 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, compresi i muri di cinta del Cimitero Comunale eventualmente occupati.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Qualora il concessionario non esegua, in tutto o in parte, gli interventi manutentivi richiesti dal Comune, l'Amministrazione Comunale può intimarne la realizzazione entro congruo termine, decorso infruttuosamente il quale, si sostituisce al concessionario eseguendo le opere in danno ed addebitando le spese allo stesso.

Art. 57 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste nel presente regolamento, ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione, per le Cappelle, e 12 mesi dalla data di tumulazione del feretro per tombe, loculi e raggruppamenti di colombari, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Area competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
4. Le prescrizioni tecniche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione della posa del manufatto sulla sepoltura (lapide ecc.) sono indicate nella tabella A - PRESCRIZIONI PER MONUMENTI FUNEBRI, parte integrante del presente Regolamento.
5. Le questioni in corso di contestazione alla data dell'adozione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale, possono essere sanate ad istanza dell'avente interesse nel caso in cui la nuova normativa fosse più favorevole rispetto a quella che ha generato il motivo del contendere.

.SUBENTRI, RINUNCE

Art. 58 - Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti diretti o le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o decorsi 30 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, che rientra pertanto nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura a carattere familiare o individuale, a tempo determinato, quando la sepoltura non è ancora stata occupata o quando, essendo stata occupata, il feretro sia trasferito in altra sede.
2. In caso d'abbandono per trasferire il feretro in altro comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso;
3. In caso d'abbandono per collocare il feretro in altro posto privato del cimitero comunale, allo scopo di avvicinare nella stessa zona/campo feretri di congiunti o per comprovati motivi di salute e disagio del richiedente, spetterà ai rinunciatari il seguente rimborso:
 - a) il **100%** della tariffa concessoria se lo scambio avviene entro tre mesi dalla data del decesso;
 - b) l' **80%** della tariffa concessoria, se lo scambio avviene entro sei mesi dalla data del decesso,
 - c) il **50%** se lo scambio avviene entro un anno dalla data del decesso.
4. In caso di rinuncia a sepoltura di carattere familiare o individuale, ove non risulti tumulato alcun feretro, l'eventuale rimborso sarà calcolato in quote annuali corrispettive al periodo di mancata fruizione dello spazio.
5. Il periodo di fruizione verrà calcolato a partire dalla data del versamento, per ogni anno e frazione di anno superiore al semestre.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
7. Qualora venga presentata una richiesta di traslazione di resti mortali e/o ceneri da una celletta ad un'altra celletta disponibile e specificatamente individuata dall'utente, le spese per la traslazione sono a carico dell'utente, senza che allo stesso venga concesso alcun rimborso per la tariffa corrisposta per la concessione dell'originaria celletta.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti, a condizione che siano liberi o liberabili da feretri, ceneri o resti.
2. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo, su valutazione di congruità da parte dell'Area competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

.REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 61 - Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Area, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, qualora si tratti di sepoltura di famiglia o collettività. Tutte le spese inerenti i trasferimenti saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di revoca di sepolture concesse a perpetuità prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 285/90 e ss.mm.ii., verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, per il n. di anni corrispondenti alle singole concessioni, come stabilito all'art.53 del presente Regolamento,.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale e all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità degli aventi diritto, dopo che il Responsabile dell'Area abbia provveduto a due diffide ad adempiere, agli aventi diritto in quanto reperibili, con intervallo non inferiore a tre mesi;
 - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'Area disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
4. Il Responsabile dell'Area dispone altresì per la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 63 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo

avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

**Art. 64 - Sepolture private a tumulazioni pregresse.
Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
3. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.
4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto ed alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
5. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

.ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 65 - Illuminazione elettrica votiva

1. Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle cellette ossario è consentita l'illuminazione votiva elettrica gestita in economia dal Comune.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi e delle cellette ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Nel caso di mancato funzionamento della lampadina, il concessionario deve chiedere una nuova lampadina al personale incaricato della custodia del Cimitero Comunale consegnando quella non più funzionante. Il personale incaricato della custodia non è tenuto alla sostituzione della lampadina medesima che deve essere effettuata a cura del concessionario.

Art. 66 – Allacciamento luce votiva – richiesta attivazione

1. Per tutte le sepolture con concessione, il servizio di illuminazione elettrica votiva è obbligatorio e viene attivato successivamente alla tumulazione/inumazione;
2. Per le sepolture senza concessione (campo comune) la richiesta di allacciamento deve essere presentata dall'interessato all'ufficio comunale competente.
3. Il servizio verrà attivato previo pagamento della tariffa di allacciamento e del canone di abbonamento stabiliti nel tariffario.

Art. 67 - Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento, stabilita in anni uno intendendosi per tale l'anno solare, è prorogabile per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta da far pervenire entro il 30 novembre.
2. Ogni variazione di recapito o intestazione della luce dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio comunale competente.
3. In caso di decesso dell'intestatario della luce, qualora non pervenga nessuna comunicazione, si provvederà d'ufficio all'individuazione di un congiunto.

Art. 68 - Modalità di versamento

1. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima delle posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento.
2. Le successive rate di abbonamento annuale dovranno essere versate con bollettino postale e/o con altri modalità di versamento, già predisposti dal Comune.
3. L'utente può provvedere al versamento anticipato del canone per un periodo non superiore a 10 anni. Qualora durante tale periodo la tariffa corrispettiva dovesse subire modifiche in aumento e/o in diminuzione, all'utente non verranno richiesti versamenti integrativi e parimenti non verranno concessi rimborsi.

Art. 69 - Inadempienze

1. Trascorse n. 2 annualità, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto o a comunicare al servizio preposto le motivazioni del mancato pagamento, il soggetto gestore potrà, con preventivo avviso, sospendere la fornitura della corrente o anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.
2. Nel caso in cui le comunicazioni inviate all'utente non giungano a destinazione (dopo accurata ricerca anagrafica e successivo invio di raccomandata), il Comune posizionerà un avviso sul manufatto/monumento per un periodo massimo di 3 mesi. Trascorso tale periodo senza che

sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dei concessionari e/o loro eredi, il Comune procederà alla sospensione della fornitura della corrente e/o alla rimozione dell'impianto della luce votiva, senza che l'utente possa vantare alcuna pretesa e/o richiedere un risarcimento danni.

3. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dall'abbonato o per sua morosità sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 70 - Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune e riguardano soltanto la installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Art. 71 - Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di modificare o manomettere l'impianto, predisporre allacciamenti abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
3. E' prevista la facoltà del Comune di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 72 - Cause di forza maggiore

1. Il Comune o altro soggetto gestore non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni di energia elettrica dipendenti dal fornitore, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale o per altri casi di forza maggiore.
2. In questo caso l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o di chiedere rimborsi di sorta.

Art. 73 – Segnalazioni e reclami

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato per iscritto all'ufficio comunale competente.
2. L'abbonato, fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

.DISPOSIZIONI VARIE

Art. 74 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti - Famedio

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona o manufatto ad uso Famedio, destinato ad accogliere i feretri dei cittadini illustri e benemeriti. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita dei posti sopra citati. L'assegnazione avverrà su istanza di parte, di cittadini, di associazioni o su impulso della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.

Art. 75 - Tombe d'interesse storico

1. L'Amministrazione Comunale provvederà alla manutenzione di quelle sepolture di particolare interesse storico o dove risultino tumulati personaggi illustri e benemeriti per la nostra città, caratterizzate da stato d'abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o per morte degli aventi diritto.

.NORME TRANSITORIE-DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento - Cautele

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private sorte con un regime giuridico differente più favorevole in base a norme dei Regolamenti precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento o adeguamento al presente Regolamento.
3. Il Responsabile dell'Area deve parimenti promuovere l'adeguamento di situazioni difformi a sua conoscenza.
4. In presenza di casi citati al precedente comma, il Responsabile dell'Area adotta i necessari provvedimenti di adeguamento degli stessi al presente regolamento anche previ accordi diretti con gli interessati. Il provvedimento finale è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
5. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
6. In caso di contestazione l'Amministrazione rimane estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 77 - Ammende

1. Coloro che contravverranno alle norme del presente regolamento saranno passibili di sanzione amministrativa da € 25,00 a € 516,00-.
2. Restano in vigore le pene più gravi previste in differenti norme, oltre all'obbligo della rimessa in pristino.
3. Il Sindaco, con ordinanza, designa gli incaricati per l'applicazione delle presenti sanzioni amministrative.

Art. 78 - Norme sostituite o abrogate

1. Il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14/12/2007 e ss.mm.ii. è sostituito dal presente testo a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Sono parimenti abrogate dalla data suddetta tutte le norme comunali che risultino in contrasto con il presente regolamento.
3. In caso di dubbio il dettato del presente regolamento prevale sulle altre norme contenute in regolamenti precedenti. In caso di contraddizioni interne prevale la parte prima "Norme generali".

Art. 79 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

TABELLA A - PRESCRIZIONI PER MONUMENTI FUNEBRI

Elenco prescrizioni/dimensioni per i seguenti campi cimiteriali

CIMITERO VECCHIO (tumulazione)

Campo 1	m.0.90 x 2.00	h. m. 1.50	Fila singola m. 0.80 x 1.80	h. m.1.50
Campo 2	m.0.90 x 2.00	h. m. 1.50		
Campo 3	m.1.09 x 2.19	h. m. 1.02		
(posti con predisposizione all'accesso alla tomba e smontaggio lapide senza scavo)				
Campo 3	m.0.90 x 2.00	h. m. 1.50		
(posti doppi normali)				
Campo 4	m.0.90 x 2.00	h. m. 1.50	Fila singola m. 0.90 x 2.00	h. m. 1.50
Campo 6	m.0.90 x 1.80	h. m. 1.50		
Campi 7 e 8	m.0.80 x 1.80	h. m. 1.50		

AMPLIAMENTO CIMITERO (tumulazione)

Campo Ingresso				
Campi 1-2-3-7-8	m.0.80 x 1.80	h. m. 1.50		
Campi 4-5-6	m.1.00 x 2.00	h. m. 1.50		
Campo 6 nuovo	m.0,80 x 1,80			

CAMPO COMUNE (inumazione)

È consentito il cippo fornito dal Comune compreso di anagrafica.

Se l'utente richiede la fornitura di luce votiva è consentito il posizionamento di un supporto (porta lampada/vaso) uguale a quelli esistenti, le cui spese sono carico dell'utente.

CAMPO GIARDINO/PRATO (inumazione)

È consentito il cippo fornito dal Comune, compreso nella concessione, dove verrà apposta la lastrina in marmo applicata con borchie (non incollata) con anagrafica.

Tutte le spese relative alla lastrina sono a carico dell'utente.

CAMPO BAMBINI (SPAZI DEL CAMPO GIARDINO/PRATO)

È consentito il cippo fornito dal Comune, compreso nella concessione, dove verrà apposta la lastrina in marmo, sempre carico del Comune, applicata con borchie (non incollata) con anagrafica.

Nel caso si volesse posizionare una statua (ad esempio un piccolo angelo) l'altezza massima consentita è di cm. 20, le cui spese sono a carico dell'utente.

COLOMBARI A CONCESSIONE 40le e/o CELLETTE OSSARIO 20li

La tumulazione avviene per colonne partendo dalla 1^a fila in basso proseguendo verso l'alto e, una volta terminata la colonna, si prosegue con il medesimo criterio per le colonne successive sempre partendo dalla 1^a fila in basso, mantenendo così inalterati i criteri di contiguità già in vigore per i manufatti simili.

Una volta terminati tutti i blocchi del singolo "comparto", si passerà al "comparto" successivo utilizzando il medesimo criterio di assegnazione.

Gli accessori dovranno essere in acciaio simili a quelli esistenti e andranno posizionati secondo gli schemi e le indicazioni forniti dal Comune.

Esclusivamente per i colombari del Campo "Santa Croce" la tumulazione avviene per file orizzontali partendo dal basso e proseguendo verso l'alto e, una volta terminata la fila, si prosegue con il medesimo criterio per le file successive.

Gli accessori del Campo "Santa Croce", compresi nella concessione, dovranno essere in bronzo simili a quelli esistenti e andranno posizionati secondo gli schemi e le indicazioni forniti dal Comune.

Per tutti colombari al richiedente verrà concesso il primo manufatto disponibile senza alcuna eccezione.

TOMBE DI FAMIGLIA

Ampliamento Cimitero (tumulazione a terra)

m.2.00 x 2.00 h. fino a mt. 2.00/2.50

.

.Ingresso Cimitero - Cinta (tumulazione a terra)

Saranno mantenute le misure delle concessioni già in essere.

Vecchio Cimitero (tumulazione a terra)

Le prescrizioni sono le seguenti:

- **Muro:** il rivestimento non può superare l'altezza del muro esistente a cui è addossato il monumento e comunque deve rimanere al di sotto della copertina del muro stesso. Se la copertina del muro fosse deteriorata si potrà ripristinarla senza effettuare modifiche alle caratteristiche originarie. In caso di collocazione di rivestimento in marmo sulla parte superiore del muro (a protezione dagli agenti atmosferici), lo stesso deve interessare solo la zona verso l'interno del cimitero, senza superare la mezzeria del muro.
- **Camminamenti laterali:** tra il monumento in progetto e i monumenti adiacenti deve essere mantenuto un camminamento laterale della larghezza massima di cm. 25, comunque non inferiore a cm. 23.
- **Lastra tombale:** deve avere una profondità di circa mt 2,25 e comunque, lungo il lato prospiciente il vialetto, deve essere allineata alle altre tombe esistenti. L'altezza massima della parte superiore della lastra, a partire dalla quota del vialetto, deve essere pari a cm 35. La superficie della fascia in piano per l'appoggio del monumento deve essere complanare al camminamento laterale, senza creare dislivelli di quota.

Il concessionario delle tombe, come prescrive il presente Regolamento, è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento per tutte le sue componenti, compreso il muro di cinta qualora il monumento sia addossato al muro medesimo.

L'Amministrazione non concederà l'autorizzazione alla posa del monumento nel caso in cui, come prescrive il presente Regolamento, sullo stesso siano presenti scritte e/o oggetti ritenuti offensivi nei confronti del culto dei morti.

Le prescrizioni relative alle tombe di famiglia (esclusivamente per i numeri 109, 114, 115 e 116) sono le seguenti:

- **Muro:** il rivestimento non può superare l'altezza del muro esistente a cui è addossato il monumento e comunque deve rimanere al di sotto della copertina del muro stesso. Se la copertina del muro fosse deteriorata si potrà ripristinarla senza effettuare modifiche alle caratteristiche originarie. In caso di collocazione di rivestimento in marmo sulla parte superiore del muro (a protezione dagli agenti atmosferici), lo stesso deve interessare solo la zona verso l'interno del cimitero, senza superare la mezzeria del muro.
- **Camminamenti laterali:** tra il monumento in progetto e i monumenti adiacenti deve essere mantenuto un camminamento laterale della larghezza massima di cm. 25, comunque non inferiore a cm. 23.
- **Lastra tombale:** deve avere una profondità di circa mt 2,25 e comunque, lungo il lato prospiciente il vialetto, deve essere allineata alle altre tombe esistenti. L'altezza massima della parte superiore della lastra, a partire dalla quota del vialetto, deve essere pari a cm 35. La superficie della fascia in piano per l'appoggio del monumento deve essere complanare al camminamento laterale, senza creare dislivelli di quota.
- **Finestra:** le finestre esistenti lungo il muro su via Libertà devono essere mantenute libere da qualsiasi elemento di ingombro.

In particolare le mazzette devono essere intonacate e prive di qualsiasi rivestimento; in caso di manutenzione deve essere ripristinato l'intonaco esistente con malta di ottima qualità.

La soglia in pietra serena deve essere conservata e, qualora debba essere sostituita, è obbligatorio mantenere il medesimo materiale con dimensioni pari a quelle esistenti.

In caso la soglia venga dotata di gocciolatoio (massimo cm. 5), il nuovo elemento dovrà avere lunghezza della finestra aumentata di cm. 20.

- **Grata finestra:** nel caso la grata venga asportata, la nuova installazione deve avvenire nella posizione originale, mantenendo una distanza di cm. 2 tra il perimetro della grata e la muratura attraverso un adeguato ancoraggio alla stessa. In caso di manutenzione, deve essere verniciata con lo stesso colore, nero satinato.

COLOMBARI / TOMBE A PARETE

Il concessionario deve versare la quota di allacciamento alla luce votiva in relazione al numero di posti per tumulazione, anche se usufruirà di un unico punto luce.

In caso di attivazione di più punti luce, il concessionario deve versare il canone annuale per tutti i punti luce attivati.

In caso il concessionario sostituisca più lastre singole con una lastra unica, lo smontaggio e il successivo montaggio sono a carico del concessionario stesso al momento di ogni tumulazione.

Gli accessori devono essere in acciaio ed i corridoi devono rimanere liberi per consentire il regolare passaggio.

Il concessionario delle tombe, come prescrive il presente Regolamento, è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della lastra nella sua totalità.

PRESCRIZIONI FINALI

In caso di realizzazione di nuovi campi cimiteriali successivamente all'approvazione del presente Regolamento, si stabilisce quanto segue:

- vengono applicate tutte le prescrizioni tecniche vigenti per i campi limitrofi, previo parere del personale tecnico dell'Area competente;
- qualora via sia l'oggettiva e comprovata impossibilità di applicazione delle vigenti prescrizioni tecniche, si potrà procedere, previo parere della Giunta Comunale, alla modifica delle vigenti prescrizioni tecniche con il conseguente aggiornamento della presente tabella.